

COMUNE DI SANGINETTO

REGOLAMENTO

ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

Approvato con Delibera di C.C. N. 11 del 27 MAG. 2008



ARTICOLO 1

Diritto accesso atti amministrativi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi si esercita mediante estrazione di copia ovvero presa visione degli atti stessi, previa richiesta scritta formulata al responsabile del servizio interessato.
2. L'accesso viene autorizzato con un provvedimento, ovvero con un visto del responsabile del servizio, competente per materia, apposto sulla richiesta.
3. L'accesso è negato dal responsabile del servizio con provvedimento motivato nei casi contemplati dalla legge o dal presente regolamento.
4. L'interessato ritira gli atti richiesti presso l'ufficio competente. Può chiedere che siano trasmessi al recapito indicato con addebito delle spese.
5. Ai sensi del comma IV° dell'art. 25 delle legge 7/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta, questa s'intende respinta.
6. Per l'accesso alle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente e per le determinazioni dei responsabili dei servizi non è necessario un interesse diretto, concreto ed attuale, ferme restando le limitazioni previste da altre norme legislative e regolamentari.
7. Fuori dai casi previsti dal comma precedente l'accesso è consentito a tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate, compresi i portatori di interessi pubblici e diffusi.
8. L'accesso agli atti mediante visione dei medesimi avviene in presenza di un dipendente comunale. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti.

ARTICOLO 2

Soggetti legittimati all'accesso

1. Il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, secondo le modalità previste nel presente regolamento è assicurato:
 - a. Ai cittadini italiani;
 - b. Agli stranieri e agli apolidi;
 - c. Ai rappresentanti di soggetti collettivi (associazioni, comitati, istituzioni, ecc.);
 - d. Alle pubbliche amministrazioni ed alle società pubbliche e private che gestiscono pubblici servizi.



ARTICOLO 3

Comunicazione ai controinteressati

1. Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi atti contenenti dati di terzi, qualificabili come controinteressati, il responsabile del servizio, ricevuta la richiesta di accesso effettua la comunicazione ai controinteressati mediante invio di copia della stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai controinteressati, con l'invito a presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, una motivata opposizione alla richiesta di accesso, con l'avvertenza che, decorso tale termine, si provvederà sulla richiesta.
2. Il responsabile del servizio non esegue la comunicazione di cui al comma precedente quando:
 - a. I documenti richiesti sono soggetti a pubblicazione;
 - b. La riservatezza dei controinteressati può essere salvaguardata attraverso l'oscuramento dei dati personali;
 - c. È evidente, fin dall'istruttoria iniziale, che l'accesso debba essere negato;
 - d. La richiesta di accesso è formulata da un consigliere comunale nell'ambito e per i fini dell'espletamento del proprio mandato elettivo.
3. Qualora la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa per il numero dei soggetti controinteressati, il responsabile del servizio provvede mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio per giorni 10.

ARTICOLO 4

Documento amministrativo

1. Per documento amministrativo si intende qualunque rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie inerente al contenuto di atti, anche interni, concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.
2. Il diritto di accesso è esercitabile sino a quando l'amministrazione comunale ha l'obbligo di detenere i documenti cui si chiede di accedere.

ARTICOLO 5

Divieto di richiesta generica e/o indeterminata

1. Non può essere accolta una richiesta di accesso generica e/o indeterminata. La richiesta deve indicare in modo specifico ed immediatamente individuabile i documenti per i quali si chiede l'accesso.



2. Non può essere accolta altresì la richiesta o le richieste di una serie di atti che per la loro quantità pregiudica l'ordinario funzionamento degli uffici.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato del Comune.

ARTICOLO 6

Accesso informale

1. Si esercita senza formalità e presso l'ufficio che le detiene, alla presenza del responsabile del procedimento ed in orario d'ufficio, l'accesso ai regolamenti comunali, alle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio comunale, alle ordinanze di rilievo pubblico.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e dimostrare la propria identità.
3. Qualora i documenti che formano oggetto della richiesta di accesso informale non siano immediatamente disponibili presso l'ufficio, si provvede comunque a comunicare all'interessato il luogo ed il giorno in cui potrà essere esercitato il diritto, garantendo l'accesso entro 20 giorni della richiesta.

ARTICOLO 7

Costi

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione determina il rimborso per i costi sopportati dall'ente per l'estrazione di copia agli atti amministrativi.
2. La Giunta terrà conto, nel determinare l'importo del rimborso, del personale da utilizzare per l'acquisizione e la riproduzione degli atti richiesti, dei costi di riproduzione e della quantità degli atti richiesti, nonché dei costi inerenti agli adempimenti previsti all'art. 3 del presente regolamento.
3. Il materiale rilascio degli atti richiesti è subordinato al versamento dei costi previsti.
4. L'esercizio del diritto d'accesso mediante visione degli atti e dei documenti è gratuito.

ARTICOLO 8

Accesso dei Consiglieri


1. I Consiglieri Comunali hanno diritto, senza particolari formalità, di accesso agli atti amministrativi, anche a quelli riservati, rispetto ai quali sono però tenuti al segreto d'ufficio.
2. Per l'accesso agli atti riservati e ai dati sensibili, i Consiglieri devono produrre richiesta scritta munita dell'attestazione che la richiesta è funzionale all'espletamento del loro mandato.



ARTICOLO 9

Atti sottratti all'accesso

1. Salvo quanto stabilito nel successivo art. 7, sono sottratti all'accesso i seguenti atti:
 - a. Pareri legali richiesti dall'Amministrazione e non menzionati espressamente negli atti conclusivi dei procedimenti amministrativi;
 - b. Atti riservati del Sindaco trasmessi al prefetto o alla autorità giudiziaria;
 - c. Fascicoli personali dei dipendenti;
 - d. Tabulati telefonici;
 - e. Registro delle presenze;
 - f. Atti idonei a rilevare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure di interruzione della gravidanza ai sensi della Legge n. 194/1978;
 - g. Denunce e rapporti trasmessi da amministratori comunali e/o dipendenti comunali all'autorità giudiziaria, in ragione del loro ufficio;
 - h. I protocolli generali e/o speciali, registri o brogliacci. Possono essere forniti solo informazioni circa la registrazione di singoli atti;
 - i. I procedimenti disciplinari, tranne il caso in cui la richiesta provenga dall'incolpato;
 - j. Corrispondenza epistolare, dalla quale si possa ricavare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle ditte commerciali e/c industriali nonché le notizie afferenti i segreti commerciali e/o industriali;
 - k. Rapporti alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
 - l. Progetti e cartografie relativi ad edifici destinati a caserme militari o ai penitenziari;
 - m. Progetti e cartografie relativi ad edifici destinati ad ospitare istituti di credito;
 - n. Gli atti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori;
 - o. Notizie riguardanti i collaboratori di giustizia che hanno cambiato generalità e residenza;
 - p. Gli atti relativi alla procedura di rettifica dell'attribuzione di sesso (art. 5 della Legge n. 164/1982);
 - q. Le informazioni e le notizie sul rapporto di adozione risultante agli atti, salvo espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
 - r. Le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore di contratti pubblici;
 - s. Ogni altro atto secretato per speciale disposizione di legge.
2. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di rispondere negativamente all'istanza di accesso, ne da preventiva comunicazione scritta al richiedente, ai sensi dell'art. 1 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, che entro 10 giorni può



presentare osservazioni scritte e documenti. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione delle osservazioni ovvero, in mancanza di osservazioni, dalla scadenza dei 10 giorni.

ARTICOLO 10

Accesso e diritto alla riservatezza

1. Il diritto di accesso relativo ai dati sensibili così come definiti dall'art. 4, comma 1°, lett.d), del D.L/vo 30.06.2006, n. 196, è consentito solo per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
2. L'accesso ad atti in cui sono contenuti dati inerenti allo stato di salute e alla vita sessuale è consentito solo in ragione della tutela di situazioni di rango pari o superiore ai diritti dell'interessato.
3. Nella richiesta di accesso l'interessato, oltre a motivare in modo puntuale e dettagliato la richiesta medesima, si impegna a non divulgare a terzi il contenuto dei dati di cui sia venuto a conoscenza.

ARTICOLO 11

Segreto d'ufficio

1. Il personale dipendente del comune è tenuto al segreto d'ufficio.
2. La conoscenza di terzi di atti ed informazioni del comune deve avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dal presente regolamento e/o dal altre norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili.
3. La violazione del segreto d'ufficio è sanzionato dal codice disciplinare, ferme restando le responsabilità previste dalla legge penale.

ARTICOLO 12

Accesso alle informazioni

1. E' consentito l'accesso, previa richiesta al responsabile del servizio competente per materia, alle informazioni detenute dall'Amministrazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, viene garantito, anche per i documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 9, il diritto di chiunque di conoscere le informazioni concernenti la propria persona, di cui l'Amministrazione sia in possesso, e la correzione gratuita di eventuali errori ed omissioni, come previsto dall'art. 7 del D. L/vo n. 196/2003.



ARTICOLO 13
Accesso all'archivio

1. La consultabilità degli atti degli archivi correnti e di deposito è consentita solo per motivi di ricerca storica, così pure per gli atti dell'archivio storico, con le limitazioni previste dal D.L/vo 22.01.2004, n.42.
2. La richiesta di consultazione deve essere congruamente motivata in modo tale da dimostrarne le finalità di studio e di ricerca.

ARTICOLO 14
Rilascio di copie conformi ed autentiche

1. L'interessato, per ottenere copia conforme o autenticata deve precisarlo nella richiesta.
2. Ai fini del rilascio di copie autenticate, oltre alle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di accesso, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e diritti di segreteria.

ARTICOLO 15
Accesso ai sensi dell'art. 391 quater del codice di procedura penale

1. Quando l'accesso sia richiesto da un legale per lo svolgimento del proprio mandato difensivo nei confronti di imputati in procedimenti penali, il responsabile del servizio, verificata la qualità del richiedente attraverso l'esibizione del mandato, accoglie la domanda consentendo al legale sia la visione che l'estrazione di copia dei documenti richiesti.

ARTICOLO 16
Differimento dell'accesso

1. Il responsabile del servizio può differire l'accesso ad alcune categorie di atti e documenti, allorquando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Nell'atto che dispone il differimento è indicata oltre la motivazione anche la durata del differimento.



ARTICOLO 17

Limitazione dell'accesso

1. Se il documento ha solamente in parte carattere riservato il cittadino ha diritto di ottenere un estratto che ometta la parte riservata.

ARTICOLO 18

Accesso alle liste elettorali

1. Ai sensi dell'art. 51, comma V° del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, così come modificato dall'art. 177, comma V°, del D. L/vò 30.06.2003, n. 196, copia delle liste elettorali può essere rilasciata per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

ARTICOLO 19

Accesso ai titoli abilitativi edilizi

1. L'accesso agli atti e agli elaborati grafici dei titoli abilitativi edilizi (D.I.A. e permessi a costruire) è riconosciuto a chiunque abbia un interesse giuridicamente qualificato.
2. Nella richiesta di accesso l'interessato dovrà impegnarsi a non violare il diritto d'autore del progettista e ad utilizzare i dati forniti solo per la tutela dell'interesse giuridicamente qualificato di cui è portatore.

ARTICOLO 20

Differimento del termine

1. Nel periodo che va dal 31 luglio al 30 agosto il termine di cui all'art. 1 del presente regolamento è differito di 15 giorni.

ARTICOLO 21

Conservazione richieste di accesso

1. Ciascun responsabile di servizio conserva di norma le richieste di accesso pervenute al proprio ufficio nel fascicolo della pratica a cui afferisce la richiesta medesima.



ARTICOLO 22

Tutela giurisdizionale

1. La decisione dell'esclusione dell'accesso deve contenere le informazioni sugli strumenti di tutela giurisdizionale cui l'interessato ha diritto.
2. Contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso e contro il silenzio-diniego è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni al Difensore Civico comunale, ove costituito. L'istanza è presentata in carta semplice e deve contenere gli estremi di identificazione del documento per cui è richiesto l'accesso, dei motivi alla base della richiesta, nonché copia dell'atto di rigetto della richiesta. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso inutilmente tale termine, il ricorso s'intende rigettato.
3. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'organo comunale competente. Se questo non emana un provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni, l'accesso è consentito.
4. Nel medesimo termine di 30 giorni, contro il provvedimento di limitazione dell'accesso è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale decide in Camera di Consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
5. Nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente senza la necessità di un difensore. Il Comune può stare in giudizio nella persona di un dipendente che esercita le funzioni dirigenziali.

ARTICOLO 23

Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto nel vigente regolamento si applicheranno tutte le norme vigenti in materia.



INDICE

1.	ARTICOLO 1	pag. 2
	Diritto accesso atti amministrativi	
2.	ARTICOLO 2	pag. 2
	Soggetti legittimati all'accesso	
3.	ARTICOLO 3	pag. 3
	Comunicazione ai controinteressati	
4.	ARTICOLO 4	pag. 3
	Documento amministrativo	
5.	ARTICOLO 5	pag. 3
	Divieto di richiesta generica e/o indeterminata	
6.	ARTICOLO 6	pag. 4
	Accesso informale	
7.	ARTICOLO 7	pag. 4
	Costi	
8.	ARTICOLO 8	pag. 4
	Accesso ai Consiglieri	
9.	ARTICOLO 9	pag. 5
	Atti sottratti all'accesso	
10.	ARTICOLO 10	pag. 6
	Accesso e diritto alla riservatezza	
11.	ARTICOLO 11	pag. 6
	Segreto d'ufficio	
12.	ARTICOLO 12	pag. 6
	Accesso alle informazioni	
13.	ARTICOLO 13	pag. 7
	Accesso all'archivio	
14.	ARTICOLO 14	pag. 7
	Rilascio di copie conformi ed autentiche	
15.	ARTICOLO 15	pag. 7
	Accesso ai sensi dell'art. 391 quater del codice di procedura penale	
16.	ARTICOLO 16	pag. 7
	Differimento dell'accesso	
17.	ARTICOLO 17	pag. 8
	Limitazione all'accesso	
18.	ARTICOLO 18	pag. 8
	Accesso alle liste elettorali	
19.	ARTICOLO 19	pag. 8
	Accesso ai titoli abilitativi edilizi	
20.	ARTICOLO 20	pag. 8
	Differimento del termine	
21.	ARTICOLO 21	pag. 8
	Conservazioni richieste di accesso	
22.	ARTICOLO 22	pag. 9
	Tutela giurisdizionale	
23.	ARTICOLO 23	pag. 9
	Rinvio alla normativa vigente	

